

**FASCICOLO NORMATIVO RELATIVO AL
CONTRATTO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
DI STRUMENTI FINANZIARI**

- ❖ DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI RELATIVE AL CONTRATTO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
- ❖ NORME GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA - CLIENTE
- ❖ NORME GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
- ❖ INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 (CODICE SULLA PRIVACY)

AGGIORNATO AL 01/01/2010

❖ **DOCUMENTO DI SINTESI**

DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI RELATIVE AL CONTRATTO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

N. 1 - Aggiornato al 01/01/2010

Questo documento di sintesi è redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

INFORMAZIONI SULLA BANCA: Bank Insinger de Beaufort N.V. (Italia)

Sede legale: Via dei Due Macelli, 48 – 00187 - Roma

Telefono: +39 06 69 00 21 Fax: +39 06 69 94 15 58 Numero verde: 800139931

E-mail/sito internet: info@insinger.it/www.insinger.it

N. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06836331006 R.E.A. n° 993109

N. iscrizione Albo della Banca d'Italia: 5506

Partita IVA e Codice Fiscale: 06836331006

Soggetta alla Vigilanza di Banca d'Italia.

Questo documento di sintesi è parte integrante del contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari (il "**Contratto**") e ne costituisce il frontespizio. Il presente documento di sintesi è volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle condizioni economiche e delle principali clausole contrattuali del Contratto, in ottemperanza della vigente normativa in materia di trasparenza bancaria. Una versione aggiornata del presente documento sarà inviata al Cliente unitamente al rendiconto a fine anno.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

DIRITTI DI CUSTODIA (Iva inclusa)

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Con soli titoli di stato | Euro 5,00 trimestrali |
| Con titoli obbligazionari domestici | Euro 15,00 trimestrali |
| Con titoli azionari domestici | Euro 15,00 trimestrali |
| Con titoli esteri | Euro 15,00 trimestrali |
| Con soli fondi comuni domestici | Euro 15,00 trimestrali |
| Con soli fondi comuni esteri | Euro 15,00 trimestrali |

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

| | |
|--|---|
| Spese per operazioni sul capitale | Euro 12,00 per ogni singolo intestatario per un massimo di Euro 12,00 |
| Spese per stacco dividendi | Euro 3,00 per ogni singolo intestatario per un massimo di Euro 3,00 |
| Spese per stacco cedole | Euro 3,00 |
| Spese per rimborso | Euro 3,00 |
| Oneri fiscali | addebitati e liquidati a norma di legge. |
| Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche | incluse nelle spese previste per il contratto di conto corrente. |
| Spese emissione ulteriore documentazione | Max Euro 6,00 (per ogni documento richiesto) |
| Spese per la partecipazione ad assemblee | da comunicare al cliente |

DATE VALUTA

| | |
|---|---|
| Valuta per pagamento cedole | Data evento + 0 giorni lavorativi |
| Valuta per pagamento dividendi | Data pagamento + 0 giorni di calendario |
| Valuta per rimborso titoli di stato | Data evento + 0 giorni lavorativi |
| Valuta per rimborso titoli di altri emittenti | Data evento + 0 giorni lavorativi |

IMPOSTA DI BOLLO

| | |
|---|----------------------------------|
| Imposta di bollo persona fisica | Euro 2,85 per mese o frazione |
| Imposta di bollo persona giuridica o altro soggetto | Euro 6,15 per mese o frazione |
| Deposito con valore inferiore a 1.000,00 | Euro 1,81 per ogni comunicazione |

Le commissioni e le spese di cui sopra saranno addebitate al Cliente secondo le disposizioni fiscali vigenti; se soggette ad IVA, questa ultima si intende a carico del Cliente

RECESSO E RECLAMI
Recesso e tempi di chiusura

Il Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione.

La Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a quindici giorni, ovvero – qualora sussista un giustificato motivo – anche senza preavviso, dandone in ogni caso immediata comunicazione al Cliente.

I tempi massimi di chiusura, in caso di recesso, sono pari a 30 giorni.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, al seguente indirizzo: Via dei due Macelli, 48 – 00187 Roma o ufficioreclami@insinger.it. L'Ufficio reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (A.B.F.). Per avere maggiori informazioni e sapere come rivolgersi all'Arbitro bancario Finanziario è possibile consultare le apposite guide sull'A.B.F. disponibili presso tutte le filiali della Banca, chiedere informazioni agli operatori della Banca, consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero rivolgersi alle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario presso le Filiali della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli ai seguenti indirizzi:

- Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5
20123 Milano
Telefono: 02-724241
- Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
Telefono: 06-47921
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napoli
Telefono: 081-7975111.

LEGENDA

| | |
|---|--|
| Spese per operazioni sul capitale | Spese che la Banca addebita quando esegue operazioni sui titoli azionari quali ad esempio aumenti di capitale |
| Spese per invio delle comunicazioni periodiche | Spese che la banca addebita ogni volta che invia le comunicazioni periodiche previste dal contratto. |
| Spese per la partecipazione ad assemblee | Spese applicate dalla Banca per consentire al cliente la partecipazione all'assemblea dei soci. |
| Valuta per pagamento cedole | Numero di giorni che intercorrono tra la data di pagamento delle cedole e la data in cui la somma è disponibile per il cliente. |
| Valuta per pagamento dividendi | Numero di giorni che intercorrono tra la data di pagamento del dividendo e la data in cui la somma è disponibile per il cliente. |
| Valuta per rimborso titoli di stato | Numero di giorni che intercorrono tra la data di rimborso del titolo e la data in cui la somma è disponibile per il cliente. |
| Valuta per rimborso titoli di altri emittenti | Numero di giorni che intercorrono tra la data di rimborso del titolo e la data in cui la somma è disponibile per il cliente. |

❖ NORME GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA - CLIENTE

Art. 1 - Diligenza nei rapporti con il Cliente. Clausole di esclusione della responsabilità. Cause di forza maggiore

1. Nei rapporti con il Cliente, la Bank Insinger de Beaufort (di seguito, la “**Banca**”) è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 c.c.
2. La Banca non è responsabile degli eventuali disservizi o pregiudizi che derivino al Cliente da: sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere; provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; altre cause non imputabili alla Banca ed in genere ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.
3. I servizi della Banca potranno essere sospesi o interrotti per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni. La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile della mancata fornitura dei servizi in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, ad esempio, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela

1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie, di seguito, TUB) e le relative disposizioni di attuazione, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, al seguente indirizzo: Via dei due Macelli, 48 – 00187 Roma o ufficioreclami@insinger.it. L'Ufficio reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (A.B.F.), un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche che offre un'alternativa semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. Per avere maggiori informazioni e sapere come rivolgersi all'Arbitro bancario Finanziario è possibile [consultare le apposite guide sull'A.B.F. disponibili presso tutte le filiali della Banca,] chiedere informazioni agli operatori della Banca, consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero rivolgersi alle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario presso le Filiali della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli ai seguenti indirizzi:

- Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5
20123 Milano
Telefono: 02-724241
- Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
Telefono: 06-47921
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napoli
Telefono: 081-7975111.

Rivolgersi all'A.B.F. richiede un contributo di Euro 20 che viene rimborsato dalla Banca se il ricorso è accolto.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

1. La Banca deve eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità d'esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e in ogni caso tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 c.c., è comunque autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario (art. 1717 c.c.).
4. Il Cliente può revocare, l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima (art. 1373 c.c.).

Art. 4- Invio di corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, devono essere inviati alla Direzione delle Succursali Italiane di Bank Insinger de Beaufort, in Via dei due Macelli, 48 – 00187 - Roma,
2. Le comunicazioni, gli ordini redatti per iscritto e i documenti in genere ivi compresi i titoli di credito, diretti alla Banca devono essere scritti in modo chiaro e leggibile.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. La Banca invierà le lettere, gli estratti conto, i documenti di sintesi, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione anche relativi alle presenti condizioni all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, la Banca invierà le comunicazioni, gli estratti conto e farà le notifiche ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto. Le comunicazioni e gli estratti conto inviati e le notifiche fatte ad uno solo dei contestatari sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
3. Per i conti che prevedono l'emissione di assegni, il domicilio eletto per l'invio delle comunicazioni di cui alla legge 386/1990 (preavviso di revoca) sarà l'indirizzo di contratto, salvo diversa ed esplicita pattuizione.

Art. 6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1. Al momento della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente deve fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Per tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni in ogni modo connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori d'assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello della Direzione delle Succursali Italiane della Banca stessa.
2. Il Cliente ed i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria firma autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero, previo accordo fra le parti, nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Art. 8 - Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente deve indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca e deve precisare gli eventuali limiti dei poteri attribuiti alle persone autorizzate.
2. Le revoche, le modifiche dei poteri attribuiti alle persone autorizzate, e le rinunce da parte delle persone autorizzate, non saranno opponibili alla Banca fino a quando la Banca non avrà ricevuto la relativa comunicazione (che dovrà essere inviata per mezzo di lettera raccomandata, oppure presentata allo sportello presso la Direzione delle Succursali Italiane della Banca) e fino a quando non sarà trascorso il tempo ragionevolmente necessario a provvedere; questa previsione si applicherà anche quando le revoche, le modifiche dei poteri attribuiti alle persone autorizzate e le rinunce da parte delle persone autorizzate sono state rese pubbliche.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita in seguito, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere fatta, in deroga all'art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma 2. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ha avuto notizia con data certa. Questa previsione si applica anche nel caso in cui il rapporto è stato intestato a più persone.

Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà d'utilizzo disgiunto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le stesse persone di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo se la Banca è stata espressamente autorizzata per iscritto da tutti i cointestatari. Il rapporto può invece essere estinto per richiesta anche di uno solo dei contestatari, il quale dovrà avvertire gli altri tempestivamente.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si vengono a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. In deroga al comma 1, quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le stesse persone di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora uno di loro abbia comunicato alla Banca, anche solo con lettera raccomandata, di opporsi a tale facoltà oppure di revocare tale facoltà. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca fino a che questa non riceve la comunicazione e non trascorre il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario (i quali devono però agire congiuntamente), ed il legale rappresentante dell'incapace.

5. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace quando da uno di loro le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La Banca ha diritto di pegno e diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengono ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito -anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale -già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 2 volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 – Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione d'assegno, la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai commi precedenti ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatori. Per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 ed ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote di fondi comuni di investimento, gestioni di patrimoni mobiliari e polizze assicurative presso la Banca e presso altre società del gruppo.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti.

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare, al momento del pagamento, quale debito intende pagare (art. 1193, comma 1, c.c.). In mancanza di tale dichiarazione la Banca può imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13 - Spese e oneri fiscali

1. Le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico del Cliente.

Art. 14 - Accesso del Cliente alla documentazione

1. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro dieci giorni lavorativi successivi alla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca deve predisporre una nota illustrativa che elenchi i documenti e le registrazioni richieste e la loro conformità all'originale. L'invio di tali documenti al domicilio del Cliente è effettuato a spese del Cliente.
2. Al momento della richiesta la Banca comunicherà al Cliente il presumibile, importo delle spese.

Art. 15 - Foro competente

1. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente, che non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a) del Codice del consumo, e la Banca relativamente ai rapporti posti in essere tra loro, il foro competente, oltre a quelli previsti per legge, è quello di Roma.

Art. 16 - Legge applicabile

1. I rapporti con il Cliente sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

NORME GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 1 - Svolgimento del servizio

1. La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di strumenti finanziari (di seguito **“Deposito”**) alle seguenti condizioni. Se il servizio ha ad oggetto strumenti finanziari dematerializzati, esso viene svolto, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti.

Art. 2 - Oggetto del Deposito: strumenti finanziari cartacei – strumenti finanziari dematerializzati.

1. Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.
2. Nel caso di deposito di strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve fornire una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Se oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria viene effettuata alla consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, il ritiro o il vincolo relativo agli strumenti finanziari dematerializzati potranno avvenire soltanto attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui al titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione. Non è possibile rilasciare certificati in forma cartacea.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio.

1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati in modo da poter distinguere le attività detenute per conto del Cliente da quelle detenute per conto di un altro cliente o da quelle di pertinenza della Banca stessa. La Banca esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti agli strumenti stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso.
3. Per gli strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati, il Cliente deve dare tempestivamente alla Banca le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro 15 giorni dalla data di negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo”, la Banca cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.

Art. 4 - Utilizzo degli strumenti finanziari depositati.

1. La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente al dettaglio da essa detenuti a qualsiasi titolo, salvo accordo scritto con il Cliente, in cui siano indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. In ogni caso, prima di utilizzare, per conto proprio o di un altro cliente strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente, la Banca fornisce al Cliente stesso su supporto duraturo informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la Banca, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.

Art. 5 - Privilegio sugli strumenti finanziari depositati in caso di inadempimento del Cliente

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni di cui al Contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a pagare entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera stessa.
2. Se il Cliente persiste nella mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, 2756, commi 2 e 3, c.c., vendendo direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di vendere gli strumenti finanziari depositati, la Banca informa il Cliente, concedendogli un ulteriore termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere soltanto parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri strumenti finanziari non venduti alle stesse condizioni.

Art. 6 - Ritiro degli strumenti finanziari da parte depositati

1. Per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve inviare un avviso alla Banca almeno 15 giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato.
2. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati a norma dei successivi articoli 11, 12 e 13, la Banca restituirà tali strumenti finanziari al Cliente depositante nel tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti stessi dagli organismi subdepositari.
3. Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione di cui al Titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la materiale restituzione dei relativi certificati. Il trasferimento di tali strumenti, così come il loro ritiro, può essere effettuato unicamente mediante registrazioni su relativi conti in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 7 – Durata del Contratto. Recesso.

1. Nel caso in cui il Contratto sia stato negoziato fuori dai locali commerciali della Banca ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Cliente avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso, senza spese, penalità e senza specificarne il motivo, mediante invio, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, di una comunicazione scritta alla sede della Banca, Via dei Due Macelli 48, 00187- Roma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione.
3. La Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a quindici giorni, ovvero – qualora sussista un giustificato motivo – anche senza preavviso, dandone in ogni caso immediata comunicazione al Cliente.
4. I tempi massimi di chiusura, in caso di recesso, sono pari a 30 giorni.

Art. 8 – Rendicontazione

1. La Banca invia al Cliente, con posta ordinaria ovvero, su richiesta e a scelta del cliente, in forma elettronica, il documento di sintesi con periodicità annuale, entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. La Banca, su richiesta e a scelta del cliente, può inviare il Documento di Sintesi con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. La Banca invia al Cliente, con posta ordinaria posta ordinaria ovvero, su richiesta e a scelta del cliente, in forma elettronica, una comunicazione comprensiva della posizione degli strumenti finanziari in deposito con periodicità trimestrale, entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre. La Banca, su richiesta e a scelta del cliente, può inviare la comunicazione comprensiva della posizione degli strumenti finanziari in deposito con periodicità annuale, semestrale o mensile.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo specifico scritto, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
3. Se il valore nominale degli strumenti finanziari in deposito non supera Euro 10.000 e non si registrano movimenti da oltre un anno, la Banca omette di inviare la comunicazione periodica al depositante. Entro il medesimo limite di Euro 10.000, la Banca omette di inviare la comunicazione periodica, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (es. estratto conto per accredito interessi).

Art. 9 - Strumenti finanziari nominativi di pertinenza di uno solo dei cointestatori.

1. Gli strumenti finanziari nominativi di pertinenza di uno solo dei cointestatori possono essere inseriti in un subdeposito intestato al titolare dei predetti strumenti finanziari. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, a ciascun intestatario viene espressamente conferita da tutti i sottoscrittori del presente Contratto facoltà di compiere operazioni anche a valere sugli strumenti finanziari nominativi intestati ad altri cointestatori con piena liberazione della Banca, ferma restando che tale facoltà cesserà di diritto nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità del titolare degli strumenti finanziari nominativi. Tale facoltà potrà essere revocata soltanto con le modalità e gli effetti di cui all'art. 12.

Art. 10 - Luogo di custodia del deposito.

La Banca ha la facoltà di custodire gli strumenti finanziari cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferire in un altro luogo gli strumenti finanziari cartacei depositati, anche senza darne immediato avviso al Cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a tutto rischio del Cliente.

Art. 11 Subdeposito degli strumenti finanziari

1. La Banca sceglie i subdepositari sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo conto anche delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. La Banca monitora periodicamente l'attività dei subdepositari viene monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.
2. Gli strumenti del Cliente sono rubricati presso i subdepositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che si tratta di beni di terzi. La Banca provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai subdepositari.

Art. 12 - Subdeposito degli strumenti finanziari cartacei.

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, la Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e seguenti del Decreto legislativo 24-2-1998, n. 58 e normativa di attuazione.
2. In relazione ai suddetti strumenti finanziari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti agli strumenti medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria – aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.

Art. 13- Subdeposito degli strumenti finanziari al portatore.

1. La Banca è altresì autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata ai quali sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze possono affidare la materiale custodia a terzi.
2. Se gli strumenti finanziari al portatore presentano caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli strumenti – la Banca è anche autorizzata a procedere al raggruppamento degli strumenti finanziari al portatore ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in sostituzione altrettanti strumenti della stessa specie e qualità.
3. Resta comunque inteso che, anche relativamente agli strumenti finanziari al portatore subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del Contratto.

Art. 14 – Subdeposito presso società estere.

1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca può farsi sostituire – nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3 – da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente gli strumenti finanziari presso le stesse. Il servizio di svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.

2. Gli estremi numerici degli strumenti finanziari oggetto del deposito verranno comunicati di volta in volta, ai soli effetti delle estrazioni previste dal regolamento di emissione del prestito e si intendono validi per la sola estrazione in corso.
3. La Banca non subdeposita gli strumenti finanziari della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, salvo sussista una delle seguenti condizioni:
 - a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedono per iscritto alla Banca di depositarli presso quel soggetto; ovvero
 - b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o delle attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Art. 15 - Modifiche al Contratto

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente sia le condizioni contrattuali che le condizioni economiche applicate al Contratto, qualora sussista un giustificato motivo.
2. Le modifiche unilaterali sono comunicate espressamente al Cliente con le modalità ed il preavviso di cui all'art. 118 TUB tempo per tempo vigente. In caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali il Cliente ha diritto di recedere dal presente contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza penalità e senza spese. Il Cliente ha altresì il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui all'art. 118 sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
4. Le modifiche al Contratto rivenienti da modificazioni di norme di legge o regolamenti si intenderanno automaticamente recepite. La Banca provvederà ad informare il Cliente di tali modifiche mediante comunicazione scritta.

❖ **INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 (CODICE SULLA PRIVACY)**

**Disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali
D.lgs 30 Giugno 2003, n° 196**

Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Banca. Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Nell'ambito dei dati personali, la legge appresta una particolare tutela ai dati sensibili, vale a dire a tutti i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il Vostro consenso scritto e previa autorizzazione del Garante. Inoltre non possono essere trasferiti, anche temporaneamente, fuori del territorio nazionale senza Vostra esplicita autorizzazione in forma scritta. La Banca procede alla raccolta dei dati personali unicamente in applicazione di specifiche disposizioni di legge che impongono l'identificazione del Cliente (Legge 5/7/91 n° 191) e l'acquisizione delle informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico contrattualmente conferito (D. Lgs. 24/2/98 n° 58, art. 21, comma 1, lett. b). A seconda della tipologia del soggetto vengono richiesti i seguenti dati personali:

1 - PERSONE FISICHE

- a) nome e cognome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) luogo e indirizzo di residenza ed eventuale domicilio, se diverso dalla residenza;
- d) codice fiscale;
- e) residenza ai fini fiscali;
- f) eventuali notizie sull'attività lavorativa, sulla situazione economica e finanziaria nonché sugli obiettivi di investimento.

Il Cliente ha comunque il diritto di rifiutarsi di fornire le informazioni di cui alla precedente lettera f), purché il rifiuto sia formulato per iscritto.

2 - SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE:

1. denominazione e forma societaria;
2. luogo e indirizzo della sede sociale;
3. oggetto sociale e modalità del suo conseguimento;
4. codice fiscale e partita IVA;
5. numero di iscrizione in albi o registri obbligatori;
6. residenza ai fini fiscali;
7. amministratori e persone munite di poteri di rappresentanza;
8. dati personali delle persone fisiche di cui alla precedente lettera g).
9. **Di nostra iniziativa non vengono pertanto né richiesti né raccolti dati sensibili riferiti ai nostri clienti o agli altri soggetti che intrattengono con noi relazioni di affari.** Qualora venissimo a conoscenza in via indiretta di dati sensibili a Voi riferiti, verrà richiesto il Vostro esplicito e preventivo consenso al loro trattamento ed all'eventuale comunicazione, solo se strettamente necessario, alle categorie di soggetti di seguito individuate. La locuzione "dati personali" usata nella presente comunicazione è da intendersi perciò riferita unicamente a dati non sensibili. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il titolare ed i responsabili dei suddetti trattamenti sono rispettivamente il legale rappresentante della Banca ed il responsabile pro-tempore dell'Ufficio Controlli. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Banca, cioè ad esempio:
 10. per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Vostra iniziativa;
 11. per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
 12. per eseguire obblighi di legge;
 13. per adempiere a quanto disposto da autorità ed organi di vigilanza;
 14. per applicare gli standard dei sistemi di pagamento;
 15. per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 16. per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e dei rapporti con le controparti e/o dei rischi connessi;
 17. per finalità di marketing operativo e strategico. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Voi riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. Vi informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Voi forniti, o da noi altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:

1. da società, enti o consorzi che ci forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle della Banca, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Voi richiesti o che ci richiederete in futuro;
2. da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
3. dai soggetti ai quali il trasferimento dei Vostri dati personali risulta necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della Banca. In relazione a ciò, i Vostri dati personali potranno essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti di seguito individuati, il cui elenco, di volta in volta aggiornato, sarà comunque disponibile presso la nostra sede:

1. banche incaricate del regolamento economico delle operazioni conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto dei contratti con Voi stipulati;
2. Stanza di Compensazione della Banca d'Italia;
3. SIA Società Interbancaria per l'Automazione;
4. MONTE TITOLI S.p.A. -Istituto per la Custodia e l'Amministrazione Accentrata di Valori Mobiliari - per i titoli accentrati nel Sistema stesso;
5. soggetti "emittenti" gli strumenti finanziari da noi detenuti in deposito a custodia ed amministrazione;
6. soggetti depositari degli strumenti finanziari da noi detenuti in deposito a custodia ed amministrazione;
7. curatori, commissari liquidatori, rappresentanti comuni di obbligazionisti dei soggetti di cui ai punti, 1.3, 4, 5 e 6. qualora siano sottoposti a procedure concorsuali;
8. Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.;

9. Borsa Italiana S.p.A.;
10. Fondo Nazionale di Garanzia;
11. Banca d'Italia e CONSOB nella loro funzione di organi di vigilanza e di controllo della Banca;
12. Istituzioni omologhe alla MONTE TITOLI S.p.A. funzionanti in Paesi esteri (cc.dd. "depositari centrali esteri");
13. soggetti omologhi a quelli di cui ai punti 1. 2. 3.4. 5 e 6 funzionanti in Paesi esteri;
14. soggetti partecipanti al nostro capitale in qualità di soci, organi amministrativi e di controllo della nostra Banca, soggetti incaricati della revisione e certificazione del bilancio;
15. soggetti incaricati della gestione e manutenzione del software applicativo utilizzato dalla Banca;
16. ogni altro soggetto a cui la potestà di richiedere i Vostri dati personali sia attribuita da norme di legge o regolamentari.

Vi informiamo inoltre che, in relazione ai predetti trattamenti, Voi potrete esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n° 675/1996 (articolo il cui testo è allegato alla presente informativa).

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di Vostri dati personali potranno essere richieste all'Ufficio Controlli della Banca.

Vi facciamo infine presente che l'eventuale rifiuto a fornire i Vostri dati personali e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti appartenenti alle sopracitate categorie, essendoci imposto da specifiche norme di legge e regolamentari, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Voi richiesti alla Banca o la mancata instaurazione del rapporto da Voi propostoci.

D.lgs 30 Giugno 2003, n° 196

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8 - (Esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
 - a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
 - b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
 - c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
 - d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
 - e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
 - f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
 - g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
 - h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9 - Modalità di esercizio)

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 10 - (Riscontro all'interessato)

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
 - a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
 - b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Il sottoscritto

[Nome e cognome]

dichiara di aver ricevuto il fascicolo normativo relativo al contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari, contenente:

- 1) il documento di sintesi delle condizioni economiche e contrattuali del contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- 2) le norme generali relative al rapporto Banca - Cliente;
- 3) le norme generali relative al contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- 4) l'informativa ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 (codice sulla privacy).

[Data]

[Firma]